



Condizioni per l'esercizio della carica di membro del consiglio di amministrazione della FINMA

(approvato con decisione del Consiglio federale del 6.12.2013)

1. Scopo

Il consiglio di amministrazione (CdA) è l'organo strategico della FINMA. Il Consiglio federale, che nomina il consiglio di amministrazione, stabilisce anche le condizioni per l'esercizio della carica (art. 9 cpv. 3 LFINMA¹ in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 1 e 2 LPers²).

Le condizioni riportate di seguito disciplinano segnatamente l'indennità dei membri del CdA, del presidente e del vicepresidente nonché la questione della compatibilità del mandato con attività nell'ambito della vigilanza della FINMA e la detenzione di valori mobiliari.

2. Nomina

Il Consiglio federale nomina il CdA per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. Designa inoltre il presidente e il vicepresidente (art. 9 cpv. 2 e 3 LFINMA).

Se il Consiglio federale nomina un membro supplente a seguito della uscita o revoca di un membro del CdA nel corso della carica, la nomina vale per il resto del periodo di carica in corso.

Al termine della durata della carica viene effettuato un rinnovo integrale che avviene contemporaneamente a quello delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 57a segg. LOGA³.

3. Profilo dei requisiti

Con decisione del 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha stabilito i requisiti posti ai membri del CdA nel quadro del «Profilo dei requisiti per il consiglio di amministrazione della FINMA».

I membri del CdA e il CdA quale Collegio devono disporre delle capacità e delle competenze elencate nel profilo dei requisiti.

4. Compiti

I compiti e la composizione del CdA sono determinati dall'articolo 9 capoverso 1 e 2 LFINMA nonché dal Regolamento di organizzazione FINMA.

5. Tutela degli interessi

5.1 Indipendenza

I membri del CdA devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. Evitano conflitti tra i propri interessi e quelli della FINMA. La gestione dei conflitti d'interessi è disciplinata dal Regolamento di organizzazione della FINMA e dal codice di comportamento della FINMA (disponibile in tedesco, francese e inglese).

5.2 Attività accessorie e cariche pubbliche

I membri del CdA possono esercitare attività accessorie e cariche pubbliche, a condizione che non pregiudichino la reputazione della FINMA e non sussista un conflitto d'interessi con l'attività svolta presso la FINMA. La carica di un membro del CdA è in particolare incompatibile con un'attività opera-

¹ Legge del 22.6.2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)

² Legge del 24.3.2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

³ Legge del 21.3.1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)



tiva e la funzione quale membro del CdA presso gli assoggettati alla vigilanza della FINMA o presso un'associazione del settore.

Il presidente del CdA che esercita la funzione a tempo pieno non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse della FINMA (art. 9 cpv. 4 LFINMA). La docenza a titolo accessorio presso una scuola universitaria⁴ è ad esempio compatibile con la carica, a condizione che tale carica non riduca l'efficienza del presidente del CdA (art. 11 cpv. 3 ordinanza sulla retribuzione dei quadri⁵).

6. Regolamentazione sulla detenzione di valori mobiliari

6.1 Valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza

I membri del CdA non detengono né direttamente né indirettamente titoli di credito, diritti valori o derivati il cui valore è determinato essenzialmente dal corso di azioni o dalla capacità creditizia degli assoggettati alla vigilanza (valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza). Sono considerati tali anche gli investimenti collettivi di capitale e i prodotti strutturati concentrati su tali titoli. Sono escluse le obbligazioni di cassa e quelle di prestiti. Gli assoggettati alla vigilanza non possono neppure detenere valori mobiliari nel quadro di mandati di gestione patrimoniale.

I membri del CdA rinunciano ai propri valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza entro sei mesi dall'entrata in carica oppure a partire dal trasferimento dei valori mobiliari tramite eredità o donazione.

I membri del CdA (ad eccezione del presidente) possono continuare a detenere, durante il periodo di carica presso la FINMA, i valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza che provengono direttamente da un rapporto di lavoro (in particolare azioni e opzioni di collaboratore) se

- questi valori mobiliari sono stati resi noti alla FINMA;
- non vengono effettuati acquisti o altre transazioni che potrebbero aumentarne la quantità;
- le transazioni che determinano una riduzione della quantità dei valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza sono approvate dal presidente del CdA.

Il presidente del CdA può detenere, durante il periodo di carica, i valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza che provengono direttamente da un rapporto di lavoro (in particolare azioni e opzioni di collaboratore) soltanto se sono stati bloccati dall'ex datore di lavoro. Non è possibile effettuare acquisti o altre transazioni che potrebbero aumentarne la quantità.

In caso di decisioni su assoggettati alla vigilanza, i membri del CdA che detengono valori mobiliari di tali assoggettati si ricusano.

6.2 Operazioni con valori mobiliari di altre imprese

Si applicano le norme di condotta sul mercato della legislazione sulle borse. I membri del CdA possono effettuare operazioni con valori mobiliari di imprese che non sono sottoposte alla vigilanza della FINMA, a condizione che in virtù della loro attività presso la FINMA non dispongano di conoscenze su fatti confidenziali, la cui divulgazione potrebbe influenzare in maniera prevedibile la quotazione di tali valori mobiliari.

⁴ Cfr. messaggio del 1.2.2006 sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FF 2006 2625)

⁵ Ordinanza del 19.12.2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (RS 172.220.12)



7. Agevolazioni e altri vantaggi

I membri del CdA non possono accettare regali o altri vantaggi, per sé o per terzi, se in tal modo si intende indurli a un determinato comportamento in relazione con l'attività svolta presso la FINMA.

Agevolazioni sono ammesse soltanto se risultano da un diritto acquisito in seguito a un precedente rapporto di lavoro presso un assoggettato alla vigilanza (ad es. condizioni speciali per i pensionati). Esse devono essere rese note alla FINMA.

In caso di decisioni su assoggettati alla vigilanza, i membri del CdA che percepiscono agevolazioni da parte di tali assoggettati si ricusano.

8. Uscita di un presidente del CdA

In caso di uscita dal CdA, per i sei mesi successivi dalla data di uscita il presidente non può accettare un'attività remunerata o non remunerata nell'ambito della vigilanza della FINMA («cooling-off period»). Questo concerne in particolare le attività presso imprese assoggettate alla vigilanza della FINMA.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione.

9. Norme di ricsuzione

I membri del CdA evitano dichiarazioni che potrebbero destare l'impressione di essere prevenuti nella causa.

I dettagli sulle norme di ricsuzione sono disciplinati dalla legge federale sulla procedura amministrativa e dal codice di comportamento della FINMA.

10. Onorario e spese

Un mandato nel CdA della FINMA pone esigenze molto elevate in merito alle conoscenze specialistiche e all'esperienza professionale. Un membro del CdA deve inoltre essere disposto ad accettare restrizioni rigorose per quanto riguarda altri mandati e condizioni severe inerenti agli atti di disposizione patrimoniale. Le indennità tengono conto di queste disposizioni severe.

L'onorario dei membri del CdA è versato annualmente in modo forfettario come segue:

Presidente del CdA	CHF 320 000	Carico di lavoro: 100 %
Vicepresidente del CdA	CHF 100 000	Carico di lavoro: 35 %
Membri del CdA	CHF 80 000	Carico di lavoro: 25 %

Le relative spese sono rimborsate in base alle spese effettive. Sono rette dalle disposizioni dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-Opers)⁶ e dalle disposizioni d'esecuzione della FINMA.

⁶ Ordinanza del DFF del 6.12.2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.31)



Secondo l'articolo 13 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali per la funzione di presidente del CdA devono essere esposte separatamente al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali nell'ambito del rapporto sulla retribuzione dei quadri.

11. Previdenza professionale

Si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza per i collaboratori e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della FINMA presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA. Occorre in particolare osservare l'articolo 18 secondo cui determinate persone non sono ammesse nell'assicurazione di PUBBLICA.
